



COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO del SINDACO

Prot. n. 631

ORDINANZA N. 04/2022

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ripresa attività didattiche in presenza.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "T. TASSO"-BISACCIA
Prot. 0000177 del 21/01/2022
VI-9 (Entrata)

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nel Comune di Bisaccia si è avuto un aumento considerevole di casi di positività al covid - 19 così come è anche avvenuto nei comuni limitrofi;
- è stato necessario garantire misure di prevenzione straordinarie allo scopo di ridurre la diffusione del contagio e per questo evitare assembramenti di persone ed il rispetto della distanza sociale di almeno un metro;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all'insorgenza di patologie di rivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dallo stesso Consiglio dei Ministri, da ultimo, in data 14 dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022;

VISTO il D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/12/2021 n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale: *All'art. 9 -bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni (...) b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2 -bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c -bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1";*

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania ed in particolare la n. 27/2021 e la n. 28/2021;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute;

VISTO il D.L. n. 221/2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale e previste ulteriori misure di contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19, in particolare l'art. 1 comma 1: *"In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022";* è stato esteso l'obbligo dell'uso dei DPI all'aperto anche in zona bianca; è previsto l'obbligo dell'utilizzo del DPI FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto; fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

VISTE le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultima la n. 3 del 18-01-2022;



COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO del SINDACO

VISTE le note della Prefettura di Avellino prot. n. 1621 del 10-01-2022, n. 2138 del 11/01/2022 e n. 3237 del 14-01-2022 con le quali si sollecitava il Sindaco a ritirare le ordinanze di sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la nota dell'ASL AV prot. n. 01031 del 13/01/2022 e prot. n. 845 del 17/01/2022 nelle quali l'ASL territorialmente competente rileva che *"..nel comune di Bisaccia si riscontra una sostanziale flessione dell'incidenza di nuovi casi e pertanto al momento non si riscontrano, rispetto al generale quadro epidemiologico provinciale, quelle condizioni di eccezionale e straordinaria necessità previste dalla norma che impongono l'adozione a livello locale di più stringenti misure di contenimento del contagio...."*;

PRESO ATTO che la crescita dei contagi registrati nelle ultime settimane sul territorio di questo Comune e del numero delle persone sottoposte a sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena sulla base delle indagini epidemiologiche espletate a seguito delle comunicazioni dei casi di positività da parte dei competenti organismi sanitari, va rallentando ma la situazione resta comunque di massima allerta;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, di disporre la ripresa delle attività scolastiche in presenza e l'allentamento graduale di alcune delle restrizioni previste in precedenza;

VISTO l'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale *"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"*,

ORDINA

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio del Comune di Bisaccia:

a) la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, **a far data dal 24 gennaio 2022;**

b) **a far data dal 22 gennaio 2022 e fino al 30 gennaio 2022 compreso**

1. il dispositivo della propria ordinanza n. 30/2021 è modificato come segue: *l'orario di attività degli esercizi pubblici relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, pizzerie, rosticcerie, enoteche, ristoranti, agriturismi), è consentito nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.30 di ogni giorno;*
2. è vietato l'utilizzo dei parchi giochi comunali;
3. resta vietato, per l'intero arco della giornata, il consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze e i parchi comunali;
4. nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;



COMUNE DI BISACCIA

PROVINCIA DI AVELLINO

UFFICIO del SINDACO

5. è confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze);
6. è raccomandato l'utilizzo dei locali nella loro capienza ottimale al fine di evitare fenomeni di assembramento o affollamento anche con particolare attenzione all'ingresso dei locali;

INFORMA

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata:

1. Al Prefetto di Avellino, all'indirizzo pec: protocollo.prefav@pec.interno.it;
2. Alla Presidenza della Regione Campania: capo.gab@pec.regione.campania.it;
3. Alla Stazione Carabinieri di Bisaccia pec: tav31709@pec.carabinieri.it;
4. Al Comando Polizia Municipale di Bisaccia pec: bisaccia.poliziamunicipale@legalmail.it;
5. All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino, M.I.U.R., all'indirizzo pec: uspav@postacert.istruzione.it;
6. Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "T. Tasso" pec: avic83200n@pec.istruzione.it;
7. Al Dirigente dell'Istituto "E. Fermi" Vallata pec: avis00300t@pec.istruzione.it;
8. Alla Provincia di Avellino, Settore Patrimonio edilizio ed edilizia scolastica, all'indirizzo pec: info@pec.provincia.avellino.it;
9. Consorzio Servizi Sociali "Alta Irpinia" pec: protocollo@pec.consorzioaltairpinia.it;
10. All'Albo pretorio on-line del Comune di Bisaccia.

Dalla residenza municipale 20-01-2022

IL SINDACO

* ARMINIO MARCELLO ANTONIO

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.